


2

Licenziati politici: accelerare le pratiche

Il Comitato Centrale per l'ammissione alla ricostruzione della posizione assicurativa dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali in seguito alla riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande, ha sollecitato le Commissioni provinciali di porre in essere tutti gli atti necessari, affinché il Comitato Centrale possa adempiere nel più breve tempo possibile il proprio lavoro.



Lavoro temporaneo: nasce l'Ailt

È nata l'Ailt, l'associazione nazionale delle imprese di lavoro temporaneo, costituita da cinque società di settore (Ad Interim spa, Etjca società di fornitura di lavoro temporaneo, Manpower spa, Metis, società di fornitura di lavoro temporaneo per azioni, Worknet società di fornitura di lavoro temporaneo). L'associazione, presieduta da Pietro Vittorelli, chiederà di aderire a Confindustria.

prevenzione

Da domani, 19 aprile 2000, nuovi obblighi per le imprese edili e per i committenti di opere edilizie: entra in vigore la "Cantieri 2" (D. Lgs. 528/99 - G.U. n° 13 del 18 gennaio 2000) contenente modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 494/96. I principi già contenuti nel decreto precedentemente in vigore sono mantenuti, ma l'introduzione di semplificazioni applicative dissipa quanto meno in parte quei dubbi operativi che erano sorti in precedenza.

In primo luogo il campo di applicazione: si rafforza l'esclusione dei lavori svolti in mare e delle attività svolte negli studi teatrali, cinematografici, e quant'altro purché questi non implicano l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Un importante chiarimento riguarda l'applicazione nelle opere pubbliche: in tal caso il "committente" è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. In altre parole non può che essere un soggetto di livello "politico", che prende le decisioni e che può procedere agli stanziamenti economici, soggetto a cui peraltro compete il potere di delega.

Sempre in ambito pubblico, il nuovo decreto introduce chiarimenti relativi al responsabile dei lavori, identificandolo in modo esplicito con il responsabile unico del procedimento ai sensi della legge quadro (la cosiddetta Merloni-ter).


Il responsabile dei lavori, che può essere nominato dal committente, ha la specifica funzione di "governare" il processo di progettazione o di esecuzione o di controllo delle esecuzioni dell'opera. Viene inoltre chiarito che il coordinatore ed in particolare come un piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento.

E qui, a parere di chi scrive, la novità più significativa, rendendo detto piano uno strumento operativo specifico con contenuti di progettazione e pianificazione operativa relativa alle scelte proprie dell'impresa esecutrice rispetto alle modalità esecutive e alle risorse impiegate. Sarà poi compito del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verificarne l'adeguatezza, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

LE SANZIONI

OMISSIONE	SANZIONE
Mancata previsione nella fase di progetto dell'opera la durata dei lavori	arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3 a 8 milioni di lire
Mancata designazione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1 a 5 milioni
Mancata verifica della redazione PSC, e rispetto dello stesso da parte dell'impresa esecutrice	sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni di lire
Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA	
Mancata trasmissione notifica preliminare	
Mancata trasmissione PSC a tutte le imprese inviate a presentare offerta	

P&G Infograph



trice anche con meno di 10 addetti e/o familiare, c'è, come già accennato, la redazione del piano operativo di sicurezza ritenuto necessario anche nei cantieri in cui operi un'unica impresa.

Inoltre il decreto legislativo 528/99 amplia i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione: oltre a quanto già contenuto nel D. Lgs. del '96, si aggiungono il titolo del diploma di laurea in geologia, scienze agrarie o forestali, così come il diploma di perito agrario o agrotecnico ed impone l'obbligo di notifica all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro per i cantieri di entità superiore a 200 uomini-giorno, indipendentemente dal numero di imprese coinvolte oltre a quelli che comportano rischi particolari di cui all'allegato II.

Ulteriore semplificazione per quanto riguarda il piano di sicurezza e coordinamento: sparisce il pia-

Leggi

Presenti numerose semplificazioni applicative
L'introduzione del Piano operativo di sicurezza
Gli obblighi di committenti e responsabili lavori

Cantieri edili In vigore da domani la nuova normativa

ANDREA BASSI

piccolo problema, il riferimento normativo indica il POS come il documento di valutazione del rischio dell'impresa, e solo in seguito (all'art. 5 comma 1 lettera b) viene indicato il nuovo contenuto di questo documento ed in particolare come un piano complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento.

E qui, a parere di chi scrive, la novità più significativa, rendendo detto piano uno strumento operativo specifico con contenuti di progettazione e pianificazione operativa relativa alle scelte proprie dell'impresa esecutrice rispetto alle modalità esecutive e alle risorse impiegate. Sarà poi compito del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verificarne l'adeguatezza, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Altra significativa novità della nuova normativa riguarda la semplificazione delle fasce entro le quali il decreto fa discendere particolari obblighi: una sola fascia pari a 200 uomini-giorno oltre ai cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'allegato II e solo nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese.

Aumentati gli obblighi in capo al committente o al responsabile dei lavori per quanto riguarda la verifica tecnico-professionale delle imprese coinvolte nei lavori: iscrizione alla Cciaa, organico medio, estremi delle denunce Inps, Inail e Casse edili, individuazione del contratto collettivo applicato, serviranno a scoraggiare sempre più, è un augurio questo, il lavoro nero.

Maggiori obblighi anche per il coordinatore in fase di esecuzione

dei lavori, che acquista sempre maggiori compiti di "direttore dei lavori" per quanto concerne il "progetto di intervento" relativo alla sicurezza: verificare e controllare la conformità di quanto realizzato a quanto contenuto e prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento, verificare l'idoneità del piano operativo, organizzare cooperazione e coordinamento delle attività tra imprese esecutrici, verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, oltre segnalare al committente le inosservanze e le inadempienze delle imprese esecutrici e nel caso di indifferenza da parte dello stesso, darne comunicazione all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro.

Quest'ultimo punto, corretto nella sua forma e intenzione, mi pare di difficile applicazione, in quanto il committente è pur sempre

Obblighi per il committente	Se è presente un'unica impresa	Se sono presenti più imprese con attività anche non contemporanee	
		Durata dei lavori meno 200 uomini-giorno	Durata dei lavori meno 200 uomini-giorno o presenza di lavori di cui all'allegato II
Prevedere la durata dei lavori	SI	SI	SI
Designare i coordinatori di progetto e di esecuzione	NO	NO	SI
Verificare adempimenti degli obblighi di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e della verifica del rispetto del PSC da parte delle imprese esecutrici	NO	NO	SI
Verificare l'idoneità tecnico/professionale dell'impresa esecutrice	SI	SI	SI
Chiedere dichiarazioni organico medio annuo, INPS, INAIL, contratto lavoratori, delle imprese esecutrici	SI	SI	SI
Inviare la notifica preliminare ad ASL e Direzione provinciale del lavoro	(se meno 200 uomini-giorno)	NO	SI
Trasmettere PSC alle imprese inviate a presentare offerta	NO	NO	SI

P&G Infograph

committente anche del coordinatore denunciante.

Accanto a questo nel nuovo decreto compare una sorta di deresponsabilizzazione del committente in relazione all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori, mentre permangono le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 comma 1 (verifica redazione PSC) e 5 comma 1 lettera a) (verifica dell'applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici).

Queste verifiche sono di difficile comprensione almeno per chi scrive, in quanto il committente non è detto, e non richiesto evidentemente da nessuna legge, possedere quelle competenze tecniche tali da poter essere in grado di effettuare quanto indicato dalla legge. Ritengo che una corretta interpretazione si quella di ritenere tali verifiche non di tipo tecnico ma di scelta del coordinatore e di controllo organizzativo del lavoro dello stesso. Tra i nuovi obblighi per il datore di lavoro delle imprese esecutrici, ed in particolare per qualsiasi impresa esecu-

tor generale di sicurezza e il nuovo unico piano acquista i contenuti di cui all'articolo 12 e 13 del D. Lgs. del '96. Infine nuove sanzioni ed in particolare per i datori di lavoro delle imprese esecutrici oltre che per i dirigenti ed i preposti delle stesse.

Concludo esprimendo una certa soddisfazione per i nuovi contenuti del decreto e mi auguro che le semplificazioni ed i chiarimenti in esso contenuti rispetto a quanto suscitato in questi primi anni di applicazione, abbiano dei riscontri applicativi che a tutt'oggi è difficile vedere nei nostri cantieri.

LA RIFORMA

Il trattamento fiscale dei Fondi pensione

SILVANO TOPI*

Il nodo del trattamento fiscale dei fondi pensione è stato nuovamente affrontato dal Governo con un recente decreto legislativo (n. 47 del 18 febbraio 2000).

Nel valutare la portata dei benefici fiscali per i lavoratori dipendenti si tenga presente che la pensione complementare è formata in parte dalla restituzione dei contributi, che inizialmente hanno goduto della detassazione ovvero della deduzione dal reddito imponibile, e in parte dai rendimenti finanziari ricavati dall'investimento dei contributi sul mercato dei capitali. I benefici fiscali si realizzano, pertanto, nei due momenti della contribuzione e delle prestazioni attraverso una deducibilità sui primi e una tassazione sui secondi.

Oneri deducibili - Dal reddito complessivo sono deducibili i contributi versati ai fondi pensione per un importo massimo del 12% che, in ogni caso, non dovrà superare i 10 milioni. In questo limite rientrano anche le quote destinate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza e assistenza dei singoli dipendenti, nonché i contributi per la previdenza obbligatoria che sono stati pagati sulla parte di reddito che supera il massimale contributivo (che per il 2000 è di 144.263.000 lire). Sulla parte del reddito complessivo costituita da reddito di lavoro dipendente, la deduzio-

ne è subordinata alla destinazione ai fondi pensione contrattuali di una quota di Tfr almeno pari alla metà dei contributi versati al fondo pensione. I nuovi assunti invece devono riversare sui fondi l'intero importo annuale del Tfr.

Tassazione - La parte della pensione complementare che riguarda la restituzione dei contributi dedotti è assoggettata a imposta progressiva. Sulla parte costituita dai rendimenti finanziari che si sono realizzati nel tempo, invece, la tassazione si diversifica a seconda del tipo di erogazione che l'assicurato sceglie.

Le prestazioni dei fondi pensione, infatti, possono essere liquidate in forma di capitale (nella misura massima del 50%) o di rendita, cioè con prestazioni periodiche. Tra le due forme il legislatore privilegia la seconda, riservando alle prestazioni in capitale un regime meno favorevole.

Sulla somma erogata in capitale, infatti, la parte costituita dai contributi versati e dai premi erogati, che non siano stati già tassati, è assoggettata a imposta mediante una aliquota progressiva che è determinata secondo le regole di legge attualmente in vigore (art. 17, comma del Testo unico delle imposte sui redditi).

Poiché questa imposta potrà essere riliquidata dagli uffici finanziari in base all'aliquota media degli

ultimi cinque anni precedenti quello in cui è maturato il diritto alla liquidazione della pensione, la tassazione separata finirà per essere una anticipazione dell'imposta dovuta, determinata con un criterio più equitativo del precedente.

Se la prestazione in capitale è inferiore a un terzo del totale maturato, l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi tassati in precedenza.

Nel caso invece di prestazioni sotto forma di rendita la somma imponibile si ricava detraendo dal patrimonio netto di fine anno la parte dei redditi già assoggettati a imposta e i proventi dei rendimenti delle prestazioni dei fondi pensione, comunque erogate.

I rendimenti netti della gestione dei fondi pensione, maturati in ciascun anno, saranno tassati con l'imposta sostitutiva dell'11%.

Sul provvedimento, ma soprattutto su quest'ultimo aspetto, sono state espresse

forti riserve, a cominciare dalle parti sociali, che hanno lamentato il livello troppo elevato dell'11% rispetto al 12,5% previsto per il risparmio gestito. Una riduzione sostanziosa dell'aliquota (si parla del 6,5%) favorirebbe, si ritiene, una adesione più convinta e generalizzata dei lavoratori alla previdenza complementare.

*Consulta giuridica del lavoro Cgil

Lavoro.it

Supplemento settimanale diffuso sul territorio nazionale unitamente al giornale l'Unità Direttore responsabile Giuseppe Caldarella

Iscrizione al n. 205 del 28/04/1999 registro stampa del Tribunale di Roma Direzione, Redazione, Amministrazione: 00187 Roma, via Due Macelli 23/13 Tel. 06/699961, fax 06/6783555 20123 Milano, via Torino 48

Per prendere contatto con Lavoro.it

telefonare al numero 02/802321 o inviate fax al 02/8023225 presso la redazione milanese dell'Unità e-mail: lavoro@unita.it

per la pubblicità su queste pagine: Publikompass - 02/24424611

Stampa in fac simile Se.Be. - Roma, via Carlo Pesenti 130 Satim S.p.A.

Paderno Dugnano (MI) S. Statale dei Giovi 137 STS S.p.A. 95030 Catania - Strada 5, 35 Distribuzione: SODIP 20092 CiniselloB. (MI), via Bettola 18

